



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 01.02.2021

Al Presidente dell'A.P. di Ravenna

Al Segretario generale

All'Organo di revisione

Amministrazione Prov.le Ravenna

Oggetto: A.P. Ravenna - Controlli interni – Art. 148 T.U.E.L. - Nota istruttoria

1. Com'è noto, i controlli interni - disciplinati dagli artt. 147 e seguenti del T.U.E.L., come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 - rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate.

2. L'art. 148 del T.U.E.L. prevede che le Sezioni regionali della Corte dei conti verifichino il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Presidente, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, è tenuto a trasmettere annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

3. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, la versione aggiornata delle suddette Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019. Il referto da inviare alle Sezioni regionali è strutturato in forma di questionario che assume un'impostazione



a valenza ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile, al fine di agevolare sia la verifica dell'adeguatezza dell'impianto regolamentare e formale del sistema dei controlli interni, della sua organicità e capacità funzionale, sia il grado di reale attuazione del sistema.

4. Il questionario-referto di cui al punto precedente, sottoscritto dal Presidente ed inviato a questa Sezione in data 23 dicembre 2020, per l'A.P. Ravenna attesta quanto segue:

A. SISTEMA DEI CONTROLLI.

- i. Sono state registrate criticità nell'organizzazione o nell'attuazione dei seguenti controlli (1.4):

	Grado di criticità rilevato
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	basso
b) Controllo di gestione	medio
c) Controllo strategico	medio
d) Controllo equilibri finanziari	medio
e) Controllo sugli organismi partecipati	medio
f) Controllo sulla qualità dei servizi	basso

- ii. non risultano avviate azioni correttive in relazione a n. 1 report ufficializzato nell'ambito del **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, n. 6 report ufficializzato nell'ambito del **controllo di gestione**, n. 2 report ufficializzato nell'ambito del **controllo strategico**, n. 2 report ufficializzati nell'ambito del **controllo sugli equilibri finanziari**, n. 1 report ufficializzato nell'ambito del **controllo sugli organismi partecipati** e n. 1 report ufficializzato nell'ambito del **controllo sulla qualità dei servizi** (1.5);
- iii. non sono intervenute modifiche nel sistema dei controlli interni in un'ottica di maggiore integrazione e raccordo tra seguenti tipologie di controllo: b) controllo di gestione, c) controllo strategico, d) controllo sugli equilibri finanziari, f) controllo sulla qualità dei servizi (1.6).

B. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

- iv. Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (2.4).

C. CONTROLLO DI GESTIONE.

- v. L'ente dichiara che non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (3.1) e che non si avvale di un sistema di



- contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia (3.2);
- vi. i regolamenti o le delibere dell'ente non prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni (3.3);
 - vii. non è stato elaborato ed applicato durante l'anno l'indicatore di economicità (e) (3.5);
 - viii. il tasso medio di copertura (media semplice nell'anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'ente locale) è pari al 0,00 % (3.7);
 - ix. il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa non è disponibile per l'area servizi alla persona (c) (3.8);
 - x. l'ente dichiara che non esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (3.9).

D. CONTROLLO STRATEGICO.

- xi. Il controllo strategico non è integrato con il controllo di gestione (4.1) e non utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie (4.2) né effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (4.3);
- xii. non sono stati applicati nell'anno indicatori di economicità (e), di innovazione e sviluppo (f) (4.4);
- xiii. tra i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi non figurano il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati (b), il rispetto degli standard di qualità prefissati (d) e l'impatto socio-economico dei programmi (e) (4.7).

E. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.

- xiv. Non sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario relativamente alla gestione di competenza (a), alla gestione dei residui (b) ed alla gestione di cassa (c) (5.4).

F. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI.

L'ente attesta che:

- xv. non sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'ente in quanto non ricorre la fattispecie (6.2);
- xvi. non sono emersi indicatori di crisi aziendale nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, TUSP, (6.12);



- xvii. non sono stati elaborati indicatori di efficienza (b), economicità (c), qualità dei servizi affidati (f) e soddisfazione degli utenti (g) (6.16).

G. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI.

L'ente attesta che:

- xviii. ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" solo su alcuni servizi (7.1);
- xix. non è stato elaborato ed applicato nell'anno il seguente indicatore: (i) conformazione agli standard di qualità (7.4; 7.6);
- xx. non ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (7.7);
- xxi. non effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (7.8);
- xxii. non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità (7.9);
- xxiii. non ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati, rispetto all'anno precedente (7.10).

5. I sopramenzionati profili di possibile criticità sembrano delineare un quadro caratterizzato da profili di possibile criticità per quanto riguarda i controlli interni con riferimento al conseguimento di alcuni obiettivi (in particolare: mancata adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo; mancata integrazione del controllo strategico con il controllo di gestione, insufficienza dei parametri di verifica dello stato di attuazione dei programmi, mancata effettuazione di indagini sulla soddisfazione dell'utenza e di confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, nonché mancata individuazione di forme di coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli standard di qualità).

La Sezione deve allora rammentare che, ad ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli interni, l'art. 148, comma 4, del TUEL prevede, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, che le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare a carico degli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria. L'esito dell'istruttoria già effettuata mediante analisi del questionario-referto necessita pertanto di integrazione in contraddittorio con l'ente, al fine di acquisire elementi utili a verificare la effettiva sussistenza e adeguatezza dei controlli interni.

6. Tanto premesso, a seguito dell'esame della referto annuale del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018, rilevate le carenze e le criticità dianzi analiticamente esposte, si chiede al Presidente di trasmettere, **entro 20 giorni decorrenti dalla data di invio della presente nota istruttoria**, gli opportuni chiarimenti, a firma del Presidente, in ordine ad ognuno dei punti evidenziati ed ogni altro elemento ritenuto utile. Si chiede altresì di confermare la vigenza del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio provinciale con



deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2013, in caso contrario, di informare questa Sezione circa le modifiche eventualmente intervenute.

Il Magistrato Istruttore

dott.ssa Elisa Borelli

